



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 7 POLIZIA LOCALE
servizio 7 polizia locale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1798 del 09/06/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto ODA-MEPA per la fornitura in noleggio, per 12 mesi, di un misuratore di velocità e di un box fisso, oltre ad accessori – Affidamento alla società “Sodi Scientifica S.r.l.”.
: Lotto CIG Z62320D6FA

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Visto che la continuazione dell’attività di controllo della velocità di cui all’art. 142 del vigente Codice della Strada rientra tra obiettivi posti al Servizio 7 del piano della *performance*;

Che, con Delibera di G.C. n° 20 del 04.02.2021, è stata approvata la ripartizione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada (*ex art. 208 C.D.S.*) e che la stessa costituisce, per espressa previsione ivi contenuta, anche atto di indirizzo ai Dirigenti competenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi di interesse per l’Ente e indicati nell’elenco delle sue finalità;

Che, pertanto, è interesse dell’Ente continuare la rilevazione delle violazioni relative ai limiti di velocità di cui all’art. 142 del vigente Codice della Strada;

Che, quindi, l’Amministrazione Comunale intende continuare il rapporto contrattuale con la società che già ha fornito in noleggio n° 1 apparato misuratore di velocità tipo autovelox modello “106 Premium” (tra l’altro unica titolare del brevetto degli apparati citati) anche perché tali apparati risultano aver prodotto gli esiti attesi, sia in termini di qualità delle immagini che in termini di efficienza ed efficacia del controllo di Polizia Stradale, con specifico riferimento, appunto, all’art. 142 del vigente Codice della Strada;

Considerato, inoltre, che gli operatori di Polizia Locale hanno già acquisito la giusta formazione e confidenza per l’utilizzo del modello di misuratore già in uso per cui si ritiene opportuno continuare ad utilizzare una tecnologia già nota il cui utilizzo non ha prodotto un contenzioso rilevante;

Che la società “SODI Scientifica S.r.l.” unica detentrica del brevetto dell’apparato autovelox modello “106 Premium”, è presente sul mercato elettronico M.E.P.A.;

Visto che il Corpo della Polizia locale di Civitavecchia con il noleggio di n° 1 apparato rilevatore di velocità, raggiunge le necessarie finalità indicate che sono quelle di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale soprattutto per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla eccessiva velocità dei veicoli;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – “nuovo codice degli appalti”, secondo le quali:

- c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;
- c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che:

- ai sensi dell'art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Tenuto conto che il **D.L. n° 77 del 31.05.2021** recante “*Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, statuisce le previsioni relative alle modifiche introdotte nei criteri di affidamento dei

contratti sotto-soglia in deroga al Codice dei contratti, portando la soglia per affidamenti diretti per beni e servizi fino a € 139.000,00 iva esclusa;

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico MEPA, favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel M.E.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
 - ordine diretto d'acquisto (OdA);
 - richiesta di offerta (RdO);
 - trattativa diretta;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata con ODA sul MEPA è, quindi, la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo di aggiudicazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra il Comune ed un affidatario, bensì attraverso il ricorso al metodo del prezzo più basso applicato in una precedente gara pubblica;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce l'adempimento di un dovere, eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio, ovvero nell'anno 2021, di apprestamento delle somme sul PEG;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario,

anche l'indicazione posta dal D.Lgs. n° 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese (i requisiti di partecipazione risultano "la base minima" richiedibile);

- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. n° 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso di appalto aggiudicato;

Ritenuto che

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di *e-procurement*;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Preso atto

- che la "preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato", cui si fa menzione al par. 3.1.1, si vada a caratterizzare rispetto all' "indagine di mercato" descritta nel par. 4.1 delle Linee guida ANAC e prevista dalla legge per gli affidamenti superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro, tenendo anche conto delle "consultazioni preliminari di mercato" previste dall'art. 66 del Codice;
- che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione occorre che sia ben "bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore. Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione";
- che le procedure sotto soglia devono presentare (*cfr. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016, n. 1329/2016*) elementi di semplificazione "senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici"; inoltre, "ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del

“sotto-soglia”, l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l’intento di semplificazione”;

- che, quanto all’avvio della procedura (3.1 delle linee guida ANAC, non vincolanti), la stessa prende le mosse, correttamente, con *“la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento;*
- che tale procedura garantisce una minor criticità nell’individuazione offerta oltre ad una maggiore celerità;
- che l’affidamento della fornitura in noleggio per 12 mesi, di un apparato misuratore di velocità autovelox modello “106 Premium” più accessori, rimane comunque al di sotto dei 40.000,00 euro;

Viste le linee guida ANAC n° 4/2017 contenenti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*

Ritenuto:

- che la soluzione offerta soddisfa i bisogni della stazione appaltante e risponde all’interesse pubblico che si intende soddisfare;
- il corrispettivo offerto è congruo, non troppo costoso, tecnicamente idoneo, capace di conseguire il risultato, proveniente da un operatore con esperienza dimostrata da referenze, in regola con i requisiti dell’art. 80 e che non risulta avere contenziosi in atto per l’espletamento dell’attività e che, tra l’altro, è unico detentore del brevetto dell’apparato misuratore di velocità autovelox “106 Premium”;
- la nuova formulazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo “Codice degli appalti”, così come modificata dal Decreto correttivo il quale consente di ricorrere ad un affidamento diretto anche senza consultare due o più preventivi di spesa;

Rilevato che:

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti le categorie merceologiche, di cui all’allegato preventivo, del mercato elettronico MEPA;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Verificato che l’affidamento alla società “SODI Scientifica S.r.l.” avverrà sul Mercato elettronico MEPA tramite apposita ODA;

Rilevato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Verificato che la società “SODI Scientifica S.r.l.”, ha inserito il prodotto nel proprio catalogo elettronico e che pertanto il materiale richiesto è presente sul Mercato Elettronico;

Considerata l'opportunità di affidare il servizio alla società "SODI Scientifica S.r.l." in quanto società unica a detenere il brevetto dell'apparato misuratore di velocità autovelox modello "106 Premium";

Visti:

- l'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
- l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,0 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il **D.L. n° 77 del 31.05.2021** recante "*Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che statuisce le previsioni relative alle modifiche introdotte nei criteri di affidamento dei contratti sotto-soglia in deroga al Codice dei contratti, portando la soglia per affidamenti diretti per beni e servizi fino a € 139.000,00 iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura negoziata mediante ODA sul MEPA per i seguenti motivi:

- tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, della realizzazione del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo", nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
- si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente, cercando così di contribuire ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
- una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura aperta che, peraltro, comporta una maggior onere economico in ragione dei costi da sostenere per le varie pubblicazioni;

Stabilito di procedere appunto, mediante la procedura negoziata mediante ODA sul MEPA e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2°, del D.Lgs. n° 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 D.Lgs. n° 50/2016, in guisa tale da

rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visti:

- il Durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società in parola;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la variazione d'urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al **31 marzo 2021**;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente *“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”*;
- il **D.L. n° 77 del 31.05.2021** recante *“Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”* e il D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 *“Nuovo codice degli appalti”*;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n° 69358 del 11 settembre 2020 rettificato con il Decreto sindacale di cui al prot. n° 76915 del 25 settembre 2020, con i quali, a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura giusta Delibera di G.C. n° 112 del 10.09.2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – Servizio 7 al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1)** a) a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, precisando che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la rilevazione delle violazioni all'art. 142 del vigente Codice della Strada, in maniera da aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale soprattutto per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla eccessiva velocità dei veicoli.
 - b) di dare corso al noleggio, per 12 mesi dal 01.03.2021 al 25.02.2022, di un apparato misuratore di velocità autovelox modello "106 Premium" con relativi software/accessori per le finalità sopra indicate;
 - c) clausole essenziali – tutte quelle indicate nella lettera di invito, nei preventivi, nella normativa regionale e nei regolamenti comunali di settore; inoltre, l'esecuzione della fornitura è un'obbligazione di risultati che vincola l'operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
 - d) forma del contratto – ordine telematico generato nella piattaforma del sito www.acquistinretepa.it sottoscritto con firma digitale dal P.O., secondo le procedure MEPA di Consip S.p.A.;
 - e) modalità e criterio di scelta del contraente – si procederà mediante formulazione di apposita "Richiesta di Offerta" O.D.A. sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;
- 2)** di autorizzare il Vice Comandante Funzionario di Polizia Locale, Commissario Coord. Marco Di Rocco, quale punto istruttore, per l'attivazione dell'O.D.A. sul M.E.P.A.;
- 3)** di impegnare la spesa di € **24.741,60** al cap. 578 del bilancio pluriennale anno 2021 alla voce "*canone di locazione attrezzatura di rilevamento velocità – proventi Cds*";
- 4)** affidare la fornitura in noleggio dell'apparato misuratore di velocità più software/accessori sopra indicato, tramite O.d.A.-M.E.P.A., alla società "SODI Scientifica S.r.l." per l'importo di € 20.280,00 al netto dell'iva e di € 24.741,60 Iva di legge inclusa;
- 5)** di specificare che il documento di stipula conseguente alla presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- 6)** ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del mercato MEPA;
- 7)** le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nel disciplinare e in tutta la documentazione allegata;
- 8)** di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9)** di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell'esito della presente determinazione su sito web istituzionale.
- 10)** di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
- 11)** di trasmettere la presente all'ufficio "Redazione sito" per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della Legge n° 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale.

Il Dirigente
BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)